



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Del 09/03/2016

Deliberazione n. 8

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "Approvazione Regolamento comunale per l'affidamento in concessione a favore di enti o associazioni e privati di beni confiscati alla mafia"

L'anno Duemilasedici addì Nove del mese di Marzo
 alle ore 20:30 e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune. Convocato il
 Consiglio con avvisi, prot. n. 6679 del 03/03/2016, notificati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.29/10/55
 n. 6, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) TROVATO SANTO	X	
2) FIORENZA SANDRA	X	
3) LEONARDI SALVATORE		X
4) BCNO ADA MARIA GRAZIA	X	
5) GUGLIELMINO ANTONINO LUCIANO	X	
6) CALANNA GIUSEPPINA	X	
7) IRACI SARERI LAURA	X	
8) CALVAGNO ANTONINO	X	
9) BRUNO GIUSEPPE EMMANUELE	X	
10) FIORE SIMONA AGATA	X	
11) GULLOTTO PIETRO	X	
12) MAIMONE ROSARIA		X
13) PETRALIA GIOVANNI	X	
14) GUGLIOTTA MICHELE	X	
15) RANNONE GIUSEPPINA	X	
16) SCIACCA DARIO SEBASTIANO		X
17) BERTOLO NICOLA ALFIO	X	
18) BOTTINO DARAKHSCHAN G. MORTAZA	X	
19) SCUDERI GIANPIERO	X	
20) SAPIENZA CARMELO	X	

Presenti	Assenti
17	3

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio

Competenze	Art.	Cod.	Spese per	Cap.
Somma stanziata € _____				
Aggiunta per storni € _____				
Dedotta per storni € _____				
Impegni assunti € _____				
Fondo disponibile € _____				
Visto ed iscritto al n. _____ de				
Cap. Art. _____ nel partitario.				
uscita di competenza di € _____				

Addì _____

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio finanziario, a norma dell'art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L. 142/90

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____

Il Responsabile

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. Iraci Sareri dott.ssa Laura

Partecipa il Vice Segretario Di Salvo avv. Antonino

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i sig. ri Fiorenza - Trovato - Bruno

Sezione ordinaria.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: <<Approvazione Regolamento comunale per l'affidamento in concessione a favore di enti o associazioni o privati di beni confiscati alla mafia >>;
- Dato atto che il Presidente del Consiglio, dà la parola al Vice Segretario Generale Dirigente del Settore Affari Generali e II. - Responsabile dei beni confiscati alla mafia - Avv. Antonino Di Salvo, il quale relaziona in modo ampio e dettagliato e sintetizza il D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" e i commi 201 e 202 della legge 109/96 (disposizioni relative ai beni confiscati);
- Sentiti gli interventi dei Consiglieri Trovato, Rannone, del Presidente del Consiglio e nuovamente del Vice Segretario Generale Dirigente del Settore Affari Generali e II. - Responsabile dei beni confiscati alla mafia - Avv. Antonino Di Salvo;
- Visto il verbale n. 13 del 25/02/2016 della prima C.C.P.;
- Dato atto che il resoconto stenografico della seduta è depositato presso il Settore Affari Generali - Servizio Delibere e sarà pubblicato sul Sito Internet come previsto dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/12/2008 n. 22, modificata dall'art. 6 L.R. 26/06/2015 n. 11;
- Proceduto alla votazione palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione di cui in oggetto, viene approvata all'unanimità dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: << Approvazione Regolamento comunale per l'affidamento in concessione a favore di enti o associazioni o privati di beni confiscati alla mafia >>.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'affidamento in concessione a favore di enti o associazioni o privati di beni confiscati alla mafia.

LENCO ALLEGATI: REGOLAMENTO -

L'UFFICIO PROPONENTE _____

Da inserire nell'ordine del giorno _____

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nell'adunanza del 09/03/2016 con deliberazione n° 08

Data _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

Li _____ UFFICIO DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

Data 9/2/2016 IL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

NON CONCORDO IMPEGNO DI SPESA FAVOREVOLE

Data 09/02/2016 IL RESPONSABILE _____

IL SEGRETARIO GENERALE
 Sotto il profilo della consulenza giuridico-amministrativa esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000

Data 9/2/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE _____

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
 SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____
 COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata	€ _____
Variazioni in aumento	€ _____
Variazione in diminuzione	€ _____
Stanziamento aggiornato	€ _____
Somme già impegnate	€ _____
SOMMA DISPONIBILE	€ _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Data _____



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

Il Vicesegretario

Responsabile dei beni confiscati alla criminalità organizzata

presenta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto:

Approvazione Regolamento comunale per l'affidamento in concessione a favore di enti o associazioni o privati di beni confiscati alla mafia.-

Richiamata la legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31/05/1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23/07/1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14/06/1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4/08/1989, n. 282) così come modificata dalla legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, commi 201 e 202 (disposizioni relative ai beni confiscati) e segnatamente:

- il comma 201 che prevede che i beni immobili possono essere utilizzati, non solo per finalità di giustizia, di ordine pubblico e protezione civile, ma anche per lo svolgimento di attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse;

- il comma 202 che stabilisce che i beni immobili possano essere trasferiti al patrimonio del comune ove è situato l'immobile o al patrimonio della provincia o della regione. In tale caso, l'ente può amministrare direttamente il bene oppure darlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche o ad associazioni ambientaliste;

Richiamato altresì il Decreto Legislativo 6/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136" e segnatamente il Capo II inerente la Gestione dei beni sequestrati e confiscati;

Considerato che la concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione;

Ritenuto di doversi dotare di apposito Regolamento comunale che disciplini l'affidamento in concessione a favore di enti o associazioni o privati di beni confiscati alla mafia ed assegnati a questo Comune;

Visto, Conformemente alle direttive dell'Amministrazione, l'allegato Regolamento comunale per l'affidamento in concessione a favore di enti o associazioni o privati di beni confiscati alla mafia, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visti il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 T.u.e.l. e e succ. modif. ed integr.;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 05/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015. Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 - Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo e di Gestione anno 2015";

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 73 del 09/12/2015 ad oggetto: "Variazione PEG a seguito Assestamento al Bilancio di Previsione 2015";

Preso atto che nella G. U. n° 254 del 31/12/2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 recante il differimento dal 31/12/2015 al 31/03/2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione Siciliana;

Visti I PARERI:

Parere in ordine alla regolarità tecnica,

Visto il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000. F.to avv. Antonino Di Salvo

Parere in ordine alla regolarità contabile,

Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del provvedimento, F.to IDC Francesco Privitera Benfatto.

Parere per la consulenza giuridico amministrativa ed ai sensi dell'art. 63 comma 3 dello Statuto Comunale

Visto il contenuto dell'istruttoria il Segretario Generale esprime parere favorevole f.to dott. Vincenzo Scarcella.

**PROPONE
al Consiglio Comunale di deliberare**

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte,
Di approvare, come con il presente atto si approva, il Regolamento comunale per l'affidamento in concessione a favore di enti o associazioni o privati di beni confiscati alla mafia, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale,

Disporre la Pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line, come previsto dall'art. 32 L. 18/06/2009 n. 69, e l'inserimento nel web sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Organo Indirizzo Politico.

propone di deliberare altresì

di rendere, con successiva separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn.

tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE

DI ENTI O ASSOCIAZIONE O SOGGETTI PRIVATI

DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Elenco dei beni disponibili

Art. 4 Concessione in uso dei beni a terzi – Modalità e Organo competente

Art. 5 Criteri e procedimento di assegnazione

Art. 6 Composizione della Commissione

Art. 7 Obblighi del concessionario

Art. 8 Durata della concessione e rinnovo

Art. 9 Cessione del bene e del contratto

Art. 10 Controlli

Art. 11 Potere sanzionatorio

Art. 12 Azione risarcitoria

Art. 13 Spese contrattuali

Art. 14 Pubblicazione ed entrata in vigore

ART. 15 –Disposizioni transitorie

ART.1
- OGGETTO -

Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, così come modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, commi 201 e 202 (disposizioni relative ai beni confiscati).

Il comma 201 prevede che i beni immobili possano essere utilizzati, non solo per finalità di giustizia, di ordine pubblico e protezione civile, ma anche per lo svolgimento di attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse.

Il comma 202 stabilisce che i beni immobili possano essere trasferiti al patrimonio del comune ove è situato l'immobile o al patrimonio della provincia o della regione. In tale caso, l'ente può amministrare direttamente il bene oppure darlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche o ad associazioni ambientaliste.

Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi.

Saranno oggetto della concessione i beni non utilizzati per finalità istituzionali.

ART. 2
- FINALITA' -

La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione.

Il Comune, in conformità alle finalità di cui al vigente Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. lgs. n. 159 del 06/09/2011), si pone l'obiettivo di realizzare il pieno utilizzo dei beni confiscati e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, per dare concretezza alla "aggressione" al patrimonio della criminalità organizzata, quale strumento efficace per la disarticolazione delle organizzazioni criminali e quale pratica virtuosa di restituzione alla collettività dei beni appartenuti al clan, attesa la relativa rilevanza sociale e civica e la possibilità di lavoro e crescita economica dei territori.

ART. 3
- ELENCO DEI BENI DISPONIBILI -

L'Ufficio Beni Confiscati d'intesa con l'Ufficio Patrimonio provvedono, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, ad inventariare ed istituire l'elenco speciale di tutti i beni immobili acquisiti al patrimonio dell'Ente a seguito di confisca per fatti di mafia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011.

L'elenco indica, per ogni singolo bene, la consistenza, la destinazione, l'utilizzazione, la situazione urbanistica, il valore e, in caso di assegnazione a terzi, la tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi del concessione, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

All'elenco è allegato lo stralcio planimetrico di ogni singolo bene.

L'elenco speciale è affisso all'albo pretorio ed inserito permanentemente sul sito web dell'Ente ed è aggiornato, ogni qual volta intervengono delle modifiche di qualsiasi genere e natura.

Il Comune provvede all'emanazione di apposito bando per l'assegnazione dei nuovi immobili inseriti nell'elenco e per quelli resisi disponibili per la scadenza delle convenzioni o per qualsiasi altro motivo.

ART. 4

- CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITÀ E ORGANO COMPETENTE -

I beni confiscati assegnati al Comune che non siano destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, sono concessi a titolo gratuito, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, sulla base di apposita convenzione, ai soggetti appartenenti alle categorie individuate dall'art. 48 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e, precisamente, a comunità anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli Enti Locali, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11/08/1991 n. 266, cooperative sociali di cui alla legge n. 381 dell'8/11/1991, o comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 09/10/1990, nonché associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 08/07/1986 n. 349, e successive modificazioni.

I beni sono concessi con provvedimento del Responsabile dei Beni Confiscati alla mafia, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e all'avviso pubblico.

Le risultanze della selezione sono sottoposte alla Giunta Municipale perché approvi ed individui i soggetti a cui assegnare i Beni.

La concessione in uso a terzi, da parte Responsabile, dei beni avviene con concessione amministrativa.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da relativo disciplinare, sottoscritto dal terzo e dal Responsabile che sarà stipulato dopo l'atto di concessione.

Il contratto prevedrà, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso. I beni sono concessi in uso per la durata prevista a titolo gratuito. Oppure a titolo oneroso.

Non potranno concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti, dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgano funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nel triennio precedente. Non potranno altresì concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti, dei quali facciano parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

ART. 5

- CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE -

Il bene può essere assegnato nella sua interezza ad un singolo concessionario o a più concessionari per parti distinte o, anche, in forma congiunta.

Il/i concessionario/i sono individuato/i, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio.

La richiesta di concessione dei beni compresi nell'elenco di cui all'art. 3 del presente Regolamento, deve essere redatta secondo le modalità e con gli allegati meglio specificati nell'avviso pubblico che sarà appositamente predisposto, secondo uno schema approvato dalla Giunta Municipale.

La richiesta deve essere compilata in carta semplice, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione e indirizzata al Comune - Ufficio Protocollo Generale, Ufficio - Beni confiscati -

In caso di richieste avanzate da più soggetti per il medesimo bene, la Commissione, presieduta dal Segretario Generale dell'Ente, acquisite le richieste, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell' Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96, così come modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art.1, commi dal 201 e 202 (disposizioni relative ai beni confiscati). Si terrà conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa. Si privilegerà, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati.

Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario, si terrà in considerazione, la capacità tecnica organizzativa e la qualità del progetto, attribuendo un punteggio come previsto dall'avviso pubblico, secondo uno schema approvato dalla Giunta Municipale, che tenga conto altresì, in base alla natura e consistenza del bene:

- della fattibilità delle iniziative proposte per il riutilizzo a fini sociali del bene interessato;
- della fattibilità dei progetti, se previsti o proposti, di riutilizzo dei beni immobili che prevedono modifiche urbanistiche che migliorino l'efficienza della gestione del bene stesso al fine di riqualificarlo;
- della congruità delle iniziative proposte rispetto ai fini sociali e comunque all'interesse generale della collettività;
- della validità e alla ricaduta territoriale del progetto presentato;
- della presenza nel territorio comunale di sedi operative o legali dell'Ente richiedente l'aggiudicazione;
- della compatibilità delle iniziative proposte con quanto indicato dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC).

ART. 6
- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE -

La Commissione che aggiudicherà i beni confiscati sarà così composta:

- Segretario Generale;
- Responsabile Beni Confiscati alla mafia
- Dirigente Settore AA.GG.;
- Dirigente Settore LL.PP. e manutenzioni;
- Dirigente Settore Patrimonio;
- Dirigente Settore Sicurezza Sociale e attività culturali.

ART. 7
- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO -

Nel contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- b) l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato l'Ente concedente dell'attività svolta, con scadenza annuale.
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, compresi quelli derivanti da atti vandalici, e per responsabilità civile;
- d) l'obbligo di attivare apposita polizza fideiussoria a copertura della integrità dei beni che hanno un valore economico significativo;
- e) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- f) l'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- g) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso;
- h) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- i) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- j) l'onere delle spese per le utenze necessario alla gestione dei locali;
- k) l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- l) l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- m) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di San Giovanni La Punta";

- n) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune in alto;
- o) l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l'amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l'amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;
- p) l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia.

ART. 8

- DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO -

La durata della concessione è fissata in un periodo temporale congruo in considerazione della natura e consistenza dei beni e delle attività da espletare, e comunque massimo nove anni e decade automaticamente, senza necessità di disdetta, allo scadere del termine finale, senza possibilità di proroga tacita.

Alla scadenza della convenzione al concessionario non compete alcuna indennità e/o rimborso di qualsiasi genere e natura.

A richiesta del concessionario, previa valutazione della permanenza e dell'attualità di tutti i criteri di assegnazione iniziali, la convenzione è rinnovabile, prima della scadenza, per ulteriore periodo pari o inferiore a quello scaduto.

La durata della convenzione e dei relativi rinnovi non potrà comunque superare, complessivamente, i 20 anni.

La richiesta di rinnovo deve pervenire al Comune almeno sei mesi prima della scadenza.

La richiesta esaminata secondo la procedura di cui all'art. 5, con l'esclusione delle disposizioni relative alla formazione della graduatoria.

Il concedente può richiedere in qualsiasi momento la restituzione del bene nel caso in cui il relativo utilizzo a fini istituzionali o sociali venga valutato più strategico dell'uso effettuato dal concessionario. La richiesta di restituzione è deliberata previa acquisizione del parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, della Commissione per l'affidamento dei beni confiscati.

ART. 9

- CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO -

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione né funzione ed attività previste nel progetto e nel contratto di concessione.

Perfezionata la concessione, il Responsabile dei beni confiscati ne darà notizia al Prefetto, al Dirigente della Polizia di Stato, ai comandanti della Compagnia dei Carabinieri e della Finanza, all'Ispettorato del Lavoro e ad ogni altro ente o ufficio pubblico competente ad effettuare i controlli.

ART. 10
- CONTROLLI -

E' rimesso al "Responsabile dell'Ufficio peri beni confiscati", attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge e nel capitolato contratto e dell'immagine del Comune.

Il Responsabile dell'Ufficio peri beni confiscati verifica almeno annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della L. n. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile dell'Ufficio per i beni confiscati può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo nonché nel rispetto delle finalità dell'affidamento in relazione alle previsioni dello Statuto del comune di

SAN GIULIANO MILANESE Ha anche facoltà di ispezione il Sindaco o un suo delegato.

ART. 11
- POTERE SANZIONATORIO -

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-mafiosa dell'ente concedente.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabili dell'Ufficio peri beni confiscati, che ne curerà l'istruttoria;
- e) qualora il concessionario si rende responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;
- g) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposta, diritti e simili di pertinenza comunali.

ART. 12
- AZIONE RISARCITORIA -

La violazione di uno degli articoli 8, 9 e 10 comporta a seguito della decorrenza dell'affidamento e dell'esercizio del potere sanzionatorio, la immediata richiesta all'Ente concessionario di un adeguato risarcimento a favore del comune.

L'azione risarcitoria è obbligatoria per l'Amministrazione comunale.

Il concessionario che, al di là dell'ambito territoriale comunale, sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o concessioni per negligenza o responsabilità, non potrà sino a sentenza definitiva presentare al comune di Termini Imerese, altre richieste di affidamento o concessione.

ART. 13
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri contrattuali, se previsti per legge, sono a carico dei soggetti affidatari.

ART. 14
- PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE-

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 (trenta) ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione.


Contemporaneamente sarà pubblicato sul sito internet ed inviato in apposita sezione del sito dedicata ai "Bene confiscati alla mafia".

ART. 15
-DISPOSIZIONI TRANSITORIE-

L'Amministrazione si riserva di valutare l'immediata applicazione del presente Regolamento per quanto concerne i beni già assegnati sentita l'apposita Commissione e tenendo conto della natura e consistenza dei beni e delle attività espletate.

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO


IL PRESIDENTE


IL VICE SEGRETARIO COMUNALE


il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio



ATTESTA

che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
- [] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE


 

San Giovanni La Punta, li

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 16/03/2016 al Certifica inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

